

COMUNE DI VALSOLDA

PROVINCIA DI COMO

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019.

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 in data 23/12/2019, *non avvalendosi* della proroga al 31 luglio 2020 del termine di approvazione disposta dall'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020¹.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio e la Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL:

11	GCCOMM	18-03-2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 4 DEL D.LGS. N.118/2011 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2020.
3	CCCOMM	18-03-2020	PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.
4	CCCOMM	27-03-2020	SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
5	CCCOMM	01-04-2020	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.
6	CCCOMM	27-04-2020	QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
11	CCCOMM	24-06-2020	QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 NON sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:

- Determinazione n° 119 del 01/06/2020

¹ A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020 ha disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 23/05/2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)	110.846,94
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	8.993,00
Altri accantonamenti	4.688,00
Totale parte accantonata (B)	124.527,94
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	15.985,21
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	15.985,21
Parte destinata agli Investimenti	
Totale parte destinata agli Investimenti (D)	406.543,19
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	959.799,95

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva

dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		17.201,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
			1.934.617,02
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.543.631,24
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		38.872,44
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		79.535,93
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)			289.778,61
			0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			289.778,61
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			289.778,61
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			289.778,61
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		98.010,81
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		667.615,92
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		766.846,04
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		898.378,20
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		557.641,48
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)			76.353,09
Z1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			76.353,09
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			76.353,09
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			366.131,70
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)		0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			366.131,70
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			366.131,70
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
O1) Risultato di competenza di parte corrente			289.778,61
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019 (1)	(-)		0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (2)	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			289.778,61

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con mail inviata in data 09/07/2020 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei

A.Residuo	Class.ne	€	TOTALI TITOLO	TOTALI A.RESIDUO
2013	1.101.0151	5.971,02		
<i>Tot. Titolo 1</i>			5.971,02	
<i>Tot.Anno Residuo 2013</i>				5.971,02
2014	1.101.0151	6.049,63		
<i>Tot. Titolo 1</i>			6.049,63	
2014	9.100.0200	6.774,42		
<i>Tot. Titolo 9</i>			6.774,42	
<i>Tot.Anno Residuo 2014</i>				12.824,05
2015	3.200.0200	7.846,13		
2015	3.500.0200	2.314,48		

<i>Tot. Titolo 3</i>			10.160,61	
<i>Tot. Anno Residuo 2015</i>				10.160,61
2016	➤ 1.101.0151	8.990,87		
<i>Tot. Titolo 1</i>			8.990,87	
2016	➤ 3.200.0200	7.313,40		
<i>Tot. Titolo 3</i>			7.313,40	
<i>Tot. Anno Residuo 2016</i>				16.304,27
2017	➤ 1.101.0151	10.169,44		
<i>Tot. Titolo 1</i>			10.169,44	
2017	➤ 3.200.0200	11.891,79		
2017	➤ 3.200.0300	988,00		
2017	➤ 3.500.0200	1.054,00		
<i>Tot. Titolo 3</i>			13.933,79	
<i>Tot. Anno Residuo 2017</i>				24.103,23
2018	➤ 1.101.0151	6.863,39		
<i>Tot. Titolo 1</i>			6.863,39	
2018	➤ 3.100.0300	4.576,73		
2018	➤ 3.200.0200	10.753,14		
2018	➤ 3.200.0300	247,85		
2018	➤ 3.500.0200	5.520,00		
<i>Tot. Titolo 3</i>			21.097,72	
2018	➤ 9.200.0200	831,56		
<i>Tot. Titolo 9</i>			831,56	
<i>Tot. Anno Residuo 2018</i>				28.792,67
2019	➤ 1.101.0141	1.083,00		
2019	➤ 1.101.0151	42.753,83		
<i>Tot. Titolo 1</i>			43.836,83	
2019	➤ 2.101.0101	8.000,00		
<i>Tot. Titolo 2</i>			8.000,00	
2019	➤ 3.100.0100	216.880,89		
2019	➤ 3.100.0200	50,97		
2019	➤ 3.500.0200	3.266,88		
<i>Tot. Titolo 3</i>			220.198,74	
2019	➤ 4.200.0100	332.706,74		
<i>Tot. Titolo 4</i>			332.706,74	
2019	➤ 9.100.0100	1.211,64		
2019	➤ 9.200.0200	3.082,60		
2019	➤ 9.200.9900	117,53		
<i>Tot. Titolo 9</i>			4.411,77	
<i>Tot. Anno Residuo 2019</i>				609.154,08
<i>Tot. GENERALE</i>				707.309,93

RIEPILOGO

Anno	€
2013	5.971,02
2014	12.824,05
2015	10.160,61
2016	16.304,27
2017	24.103,23
2018	28.792,67
2019	609.154,08
TOTALE	707.309,93

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva che si dovrà fare fronte all'esigenza di reperire nuove risorse connesse a:

maggiori spese: sono emerse² spese per emergenza COVID-1+

minori entrate³: taglio Imposta di soggiorno anno 2020 concessione di riduzione affitti, rimborsi COSAP, rimborso servizio scuolabus e buoni pasto per servizio mensa scolastica.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 122.407,28 corrispondente a quello accertato alla data odierna;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione

Descrizione	Avanzo di amministrazione		Avanzo disponibile (2) – (3)	QUOTA DI AVANZO APPLICATO
	Risultante dal conto del bilancio	Avanzo già applicato al bilancio di previsione		
1	2	3	4	5
- vincolato	15.985,21	0,00	15.985,21	4.000,00
- Accantonato	124.527,94	0,00	124.527,94	
- finanziamento investimenti	406.543,19	0,00	406.543,19	155.500,00
- fondo ammortamento				
- libero	959.799,95	0,00	959.799,95	
Totale	1.506.856,29	0,00	1.506.856,29	159.500,00

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 5.250,00, ad oggi *non utilizzato* ritenuta *sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

² Indicare le nuove o maggiori spese di importo più rilevante a cui occorre fare fronte in sede di salvaguardia.

³ Indicare le minori entrate più significative a cui occorre fare fronte in sede di salvaguardia.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

La gestione monetaria per l'esercizio finanziario 2020 ha portato le seguenti risultanze:

		GESTIONE		
		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.762.951,89
Riscossioni	(+)	185.991,27	2.425.391,40	2.611.382,67
Pagamenti	(-)	93.929,65	2.466.052,05	2.559.981,70
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.814.352,86

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di € 5.250,00, ad oggi *non utilizzato*

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- x gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3⁴ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

"79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di

⁴ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti."

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Considerato che il suddetto comma 854 sposta al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) la quale dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per l'esercizio 2020 gli enti calcolano gli indicatori a partire dalle evidenze contabili locali e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)⁵

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

⁵ Se ricorre il caso.

- i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- i responsabili hanno evidenziato l'esistenza di debiti fuori bilancio per un importo di €5.500 così distinto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	5.500,00	
TOTALE		5.500,00	

Circa le cause che li hanno originato i debiti e la legittimità del riconoscimento si rimanda alle apposite relazioni predisposte dai responsabili competenti. Per il reperimento dei mezzi finanziari necessari, si rinvia al punto 4.

4.6) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta NON e' stato creato NESSUN squilibrio nella gestione in quanto la somma ha trovato copertura con l'utilizzo di mezzi propri.

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

1^ opzione: Salvaguardia con mezzi ordinari

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari

5.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2019 pari a

		SETTORE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.782.951,89
Riscossioni	(+)	185.991,27	2.425.391,40	2.611.382,67
Pagamenti	(-)	93.929,65	2.486.052,05	2.589.981,70
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.814.352,86
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.814.352,86
Residui attivi - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del CI	(+)	96.155,85	609.154,08	707.309,93
Residui passivi	(-)	29.716,84	388.575,74	418.292,58
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			38.872,44
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			567.641,48
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A) (2)	(=)			1.506.856,29

è stato applicato al bilancio di previsione per €. 159.500,00 come di seguito riportato:

Descrizione	Avanzo di amministrazione		Avanzo disponibile (2) - (3)	QUOTA DI AVANZO APPLICATO
	Risultante dal conto del bilancio	Avanzo già applicato al bilancio di previsione		
1	2	3	4	5
- vincolato	15.985,21	0,00	15.985,21	4.000,00
- Accantonato	124.527,94	0,00	124.527,94	
- finanziamento investimenti	406.543,19	0,00	406.543,19	155.500,00
- fondo ammortamento				
- libero	959.799,95	0,00	959.799,95	
Totale	1.506.856,29	0,00	1.506.856,29	159.500,00

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

COMUNE DI VALSOLDA

Equilibri Di Bilancio

Previsioni definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Competenza	
	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.814.352,86	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 38.872,44	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) -	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 1.892.909,62	1.683.250,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) -	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 1.848.782,06	1.604.250,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-) -	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-) 87.000,00	79.000,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-4.000,00	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) -	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 4.000,00	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) -	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) -	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+) 155.500,00	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) 557.641,48	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+) 585.500,00	425.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) -	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) -	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-) -	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-) -	-

COMUNE DI VALSOLDA

**MONITORAGGIO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' MONITORAGGIO alla data 19-08-2020**

Tipologia	Denominazione	Stanz. di bilancio previsione (a)	% di stanz. accantonato al fondo al bilancio di previsione (b)	Accantonam. al fondo al bilancio di previsione (c)	Stanz. di bilancio definitivo (d)	Accertam. (e)	Incassi (f)	% Incassi / Stanz. definitivo (g)	% Incassi / Accertam. (h)	Complemento a 100 (i)	Accantonam. FCDE da capitoli FCDE (comprensivo di % abbattimento) (ii)	% accantonam. dell'FCDE (accantonam. FCDE / stanz. definitivo) (iii)	% di stanz. accantonato al fondo proposto (l)	Importo FCDE (m)	Note (n)
	Cap. 428.0	5.500,00			5.500,00	2.239,25	2.239,25								
	Cap. 429.0	500,00			500,00	91,00	91,00								
	Totale Capitoli	7.600,00			7.100,00	2.889,85	2.889,85	40,70%	0,00%	59,30%	4.210,30				
	Totale Tipologia 200	7.600,00	64,79%	4.924,04	7.600,00							55,40%	55,40%	4.210,40	calcolato su stanziamento
	Totale TITOLO 3	447.100,00		18.212,63	447.100,00									17.488,90	
	Totale GENERALE	2.152.450,00		38.068,63	2.119.450,00									36.825,82	
	DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.727.450,00		38.068,63										36.825,82	
	DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	425.000,00		0,00										0,00	

COMUNE DI VALSOLDA

**MONITORAGGIO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' MONITORAGGIO alla data 19-08-2020**

Tipologia	Denominazione	Stanz.di bilancio previsione (a)	% di stanz. accantonato al fondo al bilancio di previsione (b)	Accantonam. al fondo al bilancio di previsione (c)	Stanz. di bilancio definitivo (d)	Accertam. (e)	Incessi (f)	% Incassi / Stanz. definitivo (g)	% Incassi / Accertam. (h)	Complemento a 100 (i)	Accantonam. FCDE da capitoli FCDE (comprensivo di % abbattimento) (ii)	% dell'FCDE (accantonam. FCDE / stanz. definitivo) (iii)	% di stanz. accantonato al fondo proposto (l)	Importo FCDE (m)	Note (n)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA															
11010000	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati														
	Cap. 2.1	0,00			0,00	0,00	0,00								
	Cap. 3.1	25.000,00			25.000,00	10.483,90	10.483,90								
	Cap. 5.1	0,00			2.000,00	1.872,00	1.872,00								
	Cap. 30.0	290.000,00			255.000,00	69,96	69,96								
	Cap. 32.0	0,00			0,00	0,00	0,00								
	Totale Capitoli	315.000,00			282.000,00	12.425,86	12.425,86	4,41%	0,00%	95,59%	269.563,80				
	Totale Tipologia 101	1.239.500,00	1,60%	0,00	1.206.500,00							22,34%	1,60%	19.326,92	calcolato su stanziamento
	Totale TITOLO 1	1.239.500,00		19.856,00	1.206.500,00									19.326,92	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE															
31000000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni														
	Cap. 502.0	108.300,00			108.300,00	0,00	0,00								
	Cap. 504.1	36.000,00			36.000,00	0,00	0,00								
	Cap. 510.1	74.000,00			74.000,00	0,00	0,00								
	Totale Capitoli	218.300,00			218.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	218.300,00				
	Totale Tipologia 100	366.650,00	3,62%	13.288,59	366.650,00							59,54%	3,62%	13.288,50	calcolato su stanziamento
32000000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti														
	Cap. 424.0	1.500,00			1.000,00	514,10	514,10								
	Cap. 425.0	100,00			100,00	45,50	45,50								

COMUNE DI VALSOLDA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020, 2021, 2022

Provvisorie Gruppo (1)


ENTRATE	CASSA		COMPETENZA		SPESE	CASSA		COMPETENZA	
	2020	2020	2020	2021		2020	2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.814.352,86								
Utilizzo avanzo di amministrazione		155.500,00			- Disavanzo di amministrazione				
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
Fondo pluriennale vincolato		596.513,92							
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.309.012,81	1.190.037,54	1.214.400,00	1.214.400,00	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	2.042.999,39	1.848.782,06	1.604.250,00	1.600.250,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	303.162,22	295.162,22	40.400,00	40.400,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	543.712,59	407.709,86	428.450,00	428.450,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	868.208,74	535.500,00	425.000,00	425.000,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	1.418.008,18	1.248.641,48	425.000,00	425.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato				
Totale entrate finali	3.024.094,36	2.428.409,62	2.108.250,00	2.108.250,00	Totale spese finali	3.461.007,57	3.097.423,54	2.029.250,00	2.025.250,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI					Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	87.000,00	87.000,00	79.000,00	83.000,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 8 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	656.217,75	644.200,00	626.700,00	626.700,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	658.708,55	644.200,00	626.700,00	626.700,00
Totale titoli	3.780.312,11	3.172.609,62	2.834.950,00	2.834.950,00	Totale titoli	4.306.716,12	3.928.623,54	2.834.950,00	2.834.950,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.594.664,97	3.924.623,54	2.834.950,00	2.834.950,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.306.716,12	3.928.623,54	2.834.950,00	2.834.950,00
Fondo di cassa finale presunto	1.287.948,85								

Note conclusive: si rimanda la possibilità di attuare nuove procedure per mantenere l'equilibrio tra entrate e uscite a seguito dell'emergenza sanitaria COVID.

Valsolda, 08/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Simona Accataviva

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line on the right side, positioned over the printed name.